

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

### 21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente **TESAURO**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1426) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 204, 205, 206 e <i>passim</i>
BRANCA . . . . .	207
LANFRÈ . . . . .	204
MAFFIOLETTI . . . . .	205
MODICA . . . . .	205
MURMURA . . . . .	205, 207
RIGHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	204, 205, 207
TEDESCHI Franco . . . . .	205, 207
VERNASCHI, relatore alla Commissione . . . . .	204, 205, 207

#### IN SEDE REDIGENTE

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili » (883):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 215, 216, 217 e <i>passim</i>
AGRIMI . . . . .	219
BRANCA . . . . .	217, 218
LANFRÈ . . . . .	216, 217, 218 e <i>passim</i>
MAFFIOLETTI . . . . .	218
MODICA . . . . .	218
MURMURA . . . . .	219
RIGHETTI, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	216, 217, 218 e <i>passim</i>
TEDESCHI Franco, relatore alla Commissione . . . . .	215 217, 218

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

*La seduta ha inizio alle ore 12,10.*

T R E U , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### IN SEDE DELIBERANTE

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** » (1426) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », già approvato dalla Camera dei deputati.

L A N F R È . Propongo di rinviare l'esame di questo provvedimento onde poter esaminare i rilievi in proposito appena pervenuti dai sindacati.

V E R N A S C H I , relatore alla Commissione. La 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole ma ha anche ricevuto dal Ministero del tesoro una nota nella quale si segnala la necessità di modificare alcuni articoli e precisamente l'articolo 2, proposto ex-novo dalla Camera dei deputati, con il quale si stabilisce che il personale dichiarato inabile può essere trasferito, su domanda, in altri ruoli della stessa o di altra amministrazione. Io sarei favorevole alla proposta della Camera dei deputati ma il Ministero del tesoro segnala il pericolo di inevitabili riflessi in altri settori del pubblico impiego. Inoltre la nota predetta richiama l'attenzione sulla necessità di modificare l'articolo 11 e la tabella A in quanto costituirebbero una inammissibile deroga alla legge 30 giugno 1972, n. 748. Vengono poi elencati altri articoli sui quali il Ministero del tesoro propone modifiche o manifesta perplessità. Sarebbe quindi opportuno che il Governo, presente nella persona del

Sottosegretario per l'interno, ci facesse conoscere le proprie valutazioni.

R I G H E T T I , sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo non può non tener conto che vi è un parere favorevole della Commissione bilancio, e quindi sarebbe opportuno affrontare la discussione e giungere ad una conclusione. Quanto espresso nella nota, per la verità, mi sembra un voler entrare nel merito, cosa che semmai spetterebbe alla Commissione che esamina appunto il merito del disegno di legge. Ci troviamo in una situazione in cui appare evidente l'assoluta necessità di un immediato intervento. Anche durante gli ultimi luttuosi avvenimenti di Fiumicino unanimemente si è dato atto, da parte della stampa e dell'opinione pubblica, dell'impiego puntuale, intelligente e rischiosissimo dei vigili del fuoco, i quali intervenendo efficacemente in tutte le calamità pubbliche, alluvioni, nubifragi, eccetera, non sono più soltanto chiamati del fuoco ma anche, scherzosamente, dell'acqua. Ebbene, oggi questo valoroso Corpo si trova ad un punto tale di crisi da non avere più nè personale nè mezzi per far fronte a tutte le necessità. Comunque, posso anche accettare una proposta di breve rinvio, riservandomi di sollecitare ulteriormente, nella sede opportuna, il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dal momento che i rilievi del Ministero del tesoro riguardano il merito del provvedimento e non abbiamo ricevuto un parere contrario riguardo alla copertura da parte della Commissione bilancio, tutt'al più possiamo decidere un brevissimo rinvio per non bloccare un provvedimento che dovrebbe essere approvato tempestivamente come le esigenze richiedono. Desidero che a questo punto ognuno assuma la propria responsabilità e si dichiari a favore o contro il rinvio.

L A N F R È . Rinnovo la mia proposta di rinvio a dopo le festività, prescindendo dai rilievi del Ministero del tesoro e rifacendomi alla necessità di esaminare quelli comunicati dai sindacati.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

T E D E S C H I F R A N C O . Io propongo di continuare la discussione.

M O D I C A . Noi siamo per la prosecuzione della discussione.

M U R M U R A . Anche noi.

M A F F I O L E T T I . Siamo contrari al rinvio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di rinvio della discussione presentata dal senatore Lanfrè.

*(Non è approvata).*

R I G H E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero a mia volta richiamare l'attenzione sull'unico punto che potrebbe avere un certo rilievo e cioè a proposito degli articoli 19 e 20, sui quali il Ministero del tesoro manifesta perplessità in quanto potrebbero comportare oneri non previsti; tengo a precisare che detto Ministero non dichiara che manca la copertura, bensì manifesta soltanto delle perplessità.

P R E S I D E N T E . Prego il senatore Vernaschi di continuare a riferire alla Commissione sul disegno di legge.

V E R N A S C H I , *relatore alla Commissione*. Con il disegno di legge n. 1426, di cui la urgenza appare evidente ed è stata da più parti sottolineata, in pratica si vuole portare l'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da 12 mila a 16 mila unità. La ragione di ciò è data dal fatto che prima il servizio prestato era di 24 ore su 24 a giorni alterni, oggi invece si è arrivati a prestare 40 ore settimanali in tre turni giornalieri con una presenza di 3 mila unità per turno invece di 4.500. La proposta del Governo, presentata alla Camera nel gennaio del 1973, è stata approvata dalla 1<sup>a</sup> Commissione della Camera stessa in sede deliberante il 12 dicembre 1973, dopo una revisione globale del provvedimento, con la quale si sono introdotti altri principi che mi trovano favorevole. Ad esempio l'articolo 2 approvato dalla Camera

stabilisce che il personale inabile al servizio di vigile del fuoco possa essere, su domanda, collocato negli altri ruoli dell'amministrazione dello Stato, senza pregiudizio nel numero del ruolo di partenza e nei ruoli del Ministero in quanto trattasi di posti vacanti e non di posti in soprannumero. Inoltre, la Camera ha messo in particolare rilievo alcuni elementi riguardanti l'assunzione del personale, nel senso che prima di arrivare alla assunzione dall'esterno si provveda con il personale interno proveniente da altri gradi, oppure con il personale ausiliario che abbia prestato alcuni servizi: ad esempio, l'articolo 4, ex 3 del provvedimento del Governo, fa riferimento a tutti coloro che hanno prestato servizio temporaneo per almeno 30 giorni in occasione di pubbliche calamità. Ebbene, a questo proposito, mentre il testo del Governo parlava in termini di possibilità, la Camera ha stabilito un obbligo; inoltre, mentre il testo del Governo parlava delle calamità dal 1963 al 1972, il testo della Camera giustamente parla di calamità succedutesi fino al momento dell'entrata in vigore della legge, onde evitare disparità. Si è modificato anche il limite di età. Il testo originario parlava di un limite di 35 anni, quello approvato dalla Camera prevede un limite di 40 anni. Fatti i conti, in ordine al raggiungimento del limite di pensionabilità e in relazione alle tabelle allegare al disegno di legge, noi realizziamo il limite di pensionabilità. Quindi, anche sotto questo profilo il provvedimento è accettabile.

Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono una specie di scala di partecipazione al conferimento dei posti in organico. Ad un certo punto, non considerandosi più coloro che sono o in servizio per promozione o ausiliari, si passa a coloro che sono stati dichiarati idonei in concorsi pubblici per la nomina ad allievi vigili permanenti banditi successivamente al 1° gennaio 1968. Si prevede, inoltre, all'articolo 9, per tutti coloro che entrano nei ruoli, un periodo di addestramento della durata di sei mesi, allo scadere dei quali coloro che non siano stati dichiarati idonei sono ammessi a frequentare un ulteriore periodo di corso della durata di due mesi.

L'articolo 10 prevede che fino a quando non saranno stati emanati i decreti ed i regola-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

menti previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i programmi di esami, i titoli di studio richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici saranno stabiliti nei bandi di concorso ai sensi dell'articolo 150 del medesimo decreto.

L'articolo 11 fissa i limiti di età per il collocamento a riposo, i quali sono articolati in relazione alla fatica che il servizio comporta: mentre il vigile è collocato a riposo d'ufficio a 53 anni, il dirigente generale (che è all'ultimo gradino della scala gerarchica) viene collocato a riposo a 65 anni. Anche sotto questo profilo non mi pare si possano muovere eccezioni.

L'articolo 12 del testo approvato dalla Camera corrisponde per il primo comma all'articolo 9 del testo originario, nel quale è previsto un periodo minimo di permanenza nella qualifica per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a vice capo reparto, ridotto a due anni per i capi squadra che avevano conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. Il secondo comma è stato aggiunto e mi pare una proposta accettabile, perchè permette di valutare, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato come vigile volontario.

L'articolo 13 prevede una equiparazione del personale del ruolo tecnico al personale direttivo del Corpo per quanto riguarda la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Mi pare che la norma risponda a un criterio di giustizia e pertanto vada accettata.

L'articolo 14 prevede, per i casi di catastrofe e calamità, che richiedono prestazioni straordinarie, la deroga al limite di orario individuale stabilita dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni. E anche questo pare accettabile.

L'articolo 15 specifica che anche il personale del ruolo tecnico partecipa gratuitamente alla mensa del Corpo.

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469. Si tratta di un

aggiornamento necessario e naturale in relazione a norme che nel frattempo sono state approvate. Lo stesso dicasi per il successivo articolo 17, dove è detto che sono abrogati gli articoli 46, 47, 54 e 55 della stessa legge, che si riferiscono a congedi per malattie, licenze ordinarie e licenze per infortunio. Non si fa altro, anche qui, che rimettersi all'ordinamento del personale civile dello Stato. L'articolo 18 modifica l'articolo 6 della citata legge n. 469.

L'articolo 19 si occupa dei programmi dei corsi di addestramento. L'articolo 20 precisa come devono essere regolati i servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali o complementari limitrofi da parte di privati o di organismi pubblici.

L'articolo 21 prevede che dalla data di entrata in vigore della legge i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non subiscono decurtazioni per effetto di altre speciali disposizioni di legge in vigore. E anche questo mi pare giusto.

L'articolo 22 riguarda il finanziamento di 7.200 milioni per l'anno finanziario 1974.

Va sottolineato che all'inizio della tabella A sono stati aggiunti (ma la modifica non ha alcun rilievo e pertanto non capisco l'appunto del Ministero del tesoro al riguardo) 44 posti di dirigenti, che sono già previsti nella tabella III dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La tabella B prevede un completamento degli organici in due anni: nel 1974 vi è un primo contingente, nel 1975 un secondo contingente, che porta ad un totale di circa 16 mila unità.

Mi scuso con i colleghi per la sinteticità della mia relazione e li invito ad approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale e comunico che il senatore Murmura ha presentato il seguente ordine del giorno: « La prima Commissione del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge, invita il Governo a istituire un nuovo e autonomo distaccamento dei Vigili del fuoco nel porto di Vibo Valentia, che ne è in atto del tutto privo, pur essendo la sede di numerosi depositi costieri di carburante ».

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

R I G H E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo desidera osservare, in relazione all'ordine del giorno presentato, che l'articolo 19 del disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione era stato formulato in maniera diversa: vi era una prima parte che prevedeva una modifica della legge del 1940 sulle distinzioni dei porti nelle varie categorie, quindi degli obblighi di presenza dei reparti dei vigili del fuoco. Vi è stata in proposito un'osservazione del personale, il quale si preoccupava che in un momento in cui questo aumento degli organici non rappresentava la saldatura completa degli impegni, una ulteriore dilatazione dei servizi potesse costituire un nuovo onere. Si trattava in questo caso di una legittima presunzione di maggiore onere, in quanto si prevedeva, seppure in termini non definiti, un aumento. Pertanto, anche su parere del Governo, i primi commi dell'articolo, riguardanti la classificazione dei porti, sono stati eliminati. Ricordo inoltre che alla Camera ho detto (e lo ripeto qui) che vi sono in Italia 7 porti, tra i quali quello di Vibo Valentia, i quali non sono compresi nella tabella della legge del 1940, ma sono diventati porti importanti in quanto ad essi fanno capo *pipelines*, sono sedi di scarico di materiali petroliferi particolarmente soggetti quindi a rischi di infiammabilità, eccetera. È pertanto già in atto uno studio dei provvedimenti da adottare per assicurare a questi 7 porti un adeguato servizio.

B R A N C A . Tra questi porti vi è anche quello della Maddalena?

R I G H E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi è la Maddalena, vi è Fiumicino, eccetera.

T E D E S C H I F R A N C O . Estendiamo a tutti il richiamo.

R I G H E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Io, come rappresentante del Governo, penso che si potrebbe modificare l'ordine del giorno nel senso di riferirlo ai porti di interesse petrolifero per i quali sono in corso di elaborazione le norme di adeguamento della classificazione dei porti ai fini

della presenza dei vigili del fuoco. In tal caso il mio parere sarebbe senz'altro favorevole.

M U R M U R A . Non ho nulla in contrario ad accogliere la dizione suggerita dall'onorevole rappresentante del Governo.

V E R N A S C H I , *relatore alla Commissione*. Modificato in questo modo il testo anche il mio parere è favorevole all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno presentata dal senatore Murmura, ordine del giorno che, a seguito della modifica suggerita dall'onorevole sottosegretario Righetti, risulta così formulato:

« La 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1426, invita il Governo ad istituire autonomi distaccamenti dei vigili del fuoco in quei porti di interesse petrolifero per i quali sono in corso di studio le norme di adeguamento della classificazione dei porti ai fini della presenza dei vigili del fuoco ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

I ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge.

I ruoli organici di cui al precedente comma sono completati in due anni secondo la progressione prevista dall'allegata tabella B.  
(È approvato).

#### Art. 2.

Il personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco ritenuto permanentemente inabile al servizio d'istituto e di soccorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 50 della legge

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

13 maggio 1961, n. 469, sempre che l'inabilità sia tale da consentire l'ulteriore impiego del personale stesso, può essere trasferito, a domanda, in altri ruoli del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti delle vacanze esistenti nel nuovo ruolo di inquadramento.

Tale trasferimento non comporta modifiche delle dotazioni organiche dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione ed è disposto con decreto del Ministro dell'interno di concerto, ove occorra, con il Ministro interessato, previo parere favorevole dei consigli di amministrazione.

Si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il trasferimento ha luogo in conformità alla seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore superiore;  
vice capo reparto: coadiutore principale;  
capo squadra: coadiutore;  
vigile (parametro 165): commesso capo, agente tecnico capo e qualifiche equiparate;  
vigile (parametri 140 e 120): commesso, agente tecnico e qualifiche equiparate.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel numero pari al 50 per cento dei posti disponibili nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto, capi squadra e dei vigili, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai vigili volontari in servizio temporaneo, di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il 25 per cento dei posti recati in aumento nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è conferito ai vigili volontari, che siano stati richiamati in

servizio temporaneo per almeno 30 giorni in occasione di pubbliche calamità ed eventi eccezionali verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 40 anni di età, mediante concorso per titoli, integrato da una prova tecnico-attitudinale, e previo accertamento della piena, incondizionata idoneità fisica.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di ispettore e di geometra e di perito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel numero pari al 20 per cento dei posti recati in aumento nelle varie qualifiche rispettivamente di ispettore capo aggiunto, ispettore superiore, ispettore e di geometra capo, geometra principale e geometra, sono conferiti mediante concorso per titoli integrato da una prova tecnica e previo accertamento della piena e incondizionata idoneità fisica, agli ufficiali volontari, in possesso del prescritto titolo di studio, che alla data del bando di concorso non abbiano superato i 35 anni di età e che siano stati richiamati in servizio per almeno 365 giorni in totale oppure per almeno 30 giorni in occasione di pubbliche calamità ed eventi eccezionali verificatisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di geometra e perito, nel numero pari al 20 per cento dei posti recati complessivamente in aumento nelle varie qualifiche del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono conferiti, dopo effettuate le detrazioni previste dalle leggi vigenti nonché dal precedente articolo, ai dipendenti dell'Amministrazione che siano risultati idonei nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per geometra e perito in prova.

*(È approvato).*

## Art. 7.

I posti di vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel numero pari a quello dei posti recati in aumento nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili, con detrazione dei posti coperti in applicazione degli articoli 3 e 4, possono essere conferiti agli idonei dei concorsi pubblici per la nomina ad allievi vigili permanenti banditi successivamente al 1° gennaio 1968, che superino il corso teorico-pratico di addestramento professionale.

Le nomine degli idonei, di cui al precedente comma, sono disposte in conformità alle graduatorie compilate dall'amministrazione in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato nel concorso nel quale fu conseguita l'idoneità.

A parità di punteggio, avranno la precedenza i vigili volontari e coloro che hanno prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A parità di punteggio e di titoli, la preferenza è determinata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

*(È approvato).*

## Art. 8.

Nella prima attuazione della presente legge e successivamente all'applicazione dei precedenti articoli 3, 4 e 7, il 50 per cento dei posti di vigile recati in aumento nelle varie qualifiche delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili, eventualmente non coperti ai sensi degli articoli predetti, sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai vigili volontari ausiliari di leva, in servizio o in congedo, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione e non abbiano superato alla data del bando di concorso i 25 anni di età, previo accertamento della piena ed incondizionata idoneità fisica.

*(È approvato).*

## Art. 9.

I vincitori dei concorsi pubblici per esami per il conferimento dei posti disponibili nella

carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli idonei di cui all'articolo 7 della presente legge sono nominati vigili in prova con decreto del Ministro dell'interno.

I predetti debbono frequentare, presso le scuole centrali antincendi, un corso teorico-pratico di addestramento professionale della durata di sei mesi.

Per lo svolgimento del corso sono osservati i programmi e le modalità di cui all'articolo 26 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Coloro i quali non siano dichiarati idonei sono ammessi, con provvedimento del Ministro dell'interno, a frequentare un ulteriore periodo di corso presso le Scuole centrali antincendi della durata di mesi due.

Se al termine dell'ulteriore periodo di corso non sono ancora riconosciuti idonei, il Ministro dell'interno dichiara, con proprio decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego. In tal caso spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

*(È approvato).*

## Art. 10.

Fino a quando non saranno stati emanati i decreti ed i regolamenti previsti dagli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i programmi di esami, i titoli di studio richiesti, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici saranno stabiliti nei bandi di concorso ai sensi dell'articolo 150 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

*(È approvato).*

## Art. 11.

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente . . . . .	anni 65
Ispettore generale ed ispettore capo ad esaurimento, ispettore capo aggiunto . . . . .	» 64
Ispettore superiore . . . . .	» 62

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

Ispettore . . . . .	»	58
Geometra e perito capo . . . . .	»	64
Geometra e perito principale . . . . .	»	62
Geometra e perito . . . . .	»	58
Capo reparto e vice capo reparto . . . . .	»	57
Capo squadra . . . . .	»	56
Vigile . . . . .	»	53

Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza, ordinario e privilegiato, del personale predetto.

*(È approvato).*

#### Art. 12.

Il periodo minimo di permanenza nella qualifica, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a vice capo reparto, è ridotto a due anni per i capi squadra che avevano conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Il servizio prestato in qualità di temporaneo dai vigili permanenti e dai vigili temporanei in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è valutato per metà, e per non di più di tre anni complessivi, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini ed ai concorsi di promozione alla qualifica di capo squadra.

*(È approvato).*

#### Art. 13.

La qualifica attribuita dall'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è estesa al personale della carriera di concetto — ruolo tecnico — del Corpo medesimo.

*(È approvato).*

#### Art. 14.

Per le prestazioni straordinarie rese dal personale tecnico della carriera direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A, per far fronte ad effettive, inderogabili esigenze di servizio,

relative alle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed a quelle eventualmente derivanti dagli altri interventi di soccorso, non trova applicazione il limite di orario individuale stabilito dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni.

*(È approvato).*

#### Art. 15.

L'articolo 82 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è esteso anche al personale del ruolo tecnico di cui alla tabella A annessa alla presente legge ed al personale volontario richiamato in servizio.

*(È approvato).*

#### Art. 16.

L'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Il personale volontario richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente. Ha diritto, altresì, al trattamento di missione, nonchè alle misure dei compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 11 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996 ».

*(È approvato).*

#### Art. 17.

Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano, in materia di congedi ordinari, straordinari e aspettative, le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli articoli 46, 47, 54 e 55 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono abrogati.

*(È approvato).*



## Art. 18.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle Scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati interregionali e regionali dei vigili del fuoco e della colonna mobile centrale sarà provveduto con apertura di credito a favore, rispettivamente, del comandante delle scuole, del direttore del centro studi ed esperienze e degli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco e del comandante della colonna mobile centrale ».

(È approvato).

## Art. 19.

Il personale tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto al servizio sulle unità nautiche del Corpo svolge i corsi di formazione, di specializzazione e di perfezionamento che sono stabiliti e disciplinati con decreto del Ministro dell'interno e che possono essere effettuati o direttamente dal Ministero dell'interno o presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o enti morali, con i quali possono essere adottate specifiche convenzioni inerenti ai relativi oneri.

I programmi di detti corsi sono adottati previa intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Al personale di cui al primo comma che ha conseguito l'abilitazione al termine dei corsi è rilasciata la patente inerente alla specializzazione professionale conseguita. Tale patente abilita alla gestione dei mezzi nautici dei servizi antincendi.

(È approvato).

## Art. 20.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1940, n. 690, l'esercizio, da parte di privati o di organismi pubblici, dei servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali o complementari li-

mitrofi, è consentito, previa autorizzazione, accertata la sussistenza di adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, rilasciata dal comandante della competente capitaneria di porto, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco.

Il personale impiegato nei servizi integrativi di cui al precedente comma deve anch'esso ricevere eguale autorizzazione, accertati gli stessi requisiti di idoneità e capacità tecnica.

Il personale predetto è iscritto fra i volontari discontinui del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ad esso si applicano le disposizioni che disciplinano tali volontari, di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modifiche o integrazioni.

I comandanti delle capitanerie di porto sono competenti a disporre che sulle navi o galleggianti adibiti a servizi portuali siano installate idonee attrezzature antincendi, nei limiti delle capacità e disponibilità del mezzo nautico, secondo le prescrizioni che vengono precisate o richieste dal comandante provinciale dei vigili del fuoco.

(È approvato).

## Art. 21.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non subiscono decurtazioni per effetto di altre speciali disposizioni di legge in vigore.

(È approvato).

## Art. 22.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 7.200 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle, di cui do lettura:

## TABELLA A

## CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

a) *Carriera direttiva.*

Qualifica	Parametro	Organico	
Dirigenti di cui al quadro D della tabella III dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 . . . . .	—	44	
1) Ruolo tecnico:			
	530	}	
	487		
Ispettore capo aggiunto . . . . .	455		65 (1)
	426		
	387		
Ispettore superiore . . . . .	307	}	
Ispettore . . . . .	257		194
	218		
		Totale . . . . .	259
2) Servizio ginnico sportivo:			
	530	}	
	487		
Direttore ginnico sportivo aggiunto . . . . .	455		1
	426		
	387		
Ispettore ginnico sportivo . . . . .	307	}	
	257		3
	218		
		Totale . . . . .	4
3) Servizio sanitario:			
	530	}	
	487		
Direttore sanitario aggiunto . . . . .	455		1
	426		
	387		
Ispettore sanitario . . . . .	307	}	
	257		1
	218		
		Totale . . . . .	2

(1) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Segue: TABELLA A

b) *Carriera di concetto.*

Qualifica	Parametro	Organico
1) Ruolo tecnico:		
Geometra e perito capo . . . . .	370	25
Geometra e perito principale . . . . .	{ 302	} 113
	{ 260	
Geometra e perito . . . . .	{ 227	} 112
	{ 188	
	{ 160	
Totale . . . . .		<u>250</u>
2) Ruolo amministrativo:		
Segretario capo . . . . .	370	2 (2)
Segretario principale . . . . .	{ 297	} 7
	{ 255	
Segretario . . . . .	{ 218	} 7
	{ 178	
	{ 160	
Totale . . . . .		<u>16</u>

c) *Carriera dei Capi reparto e Capi squadra.*

Qualifica	Parametro	Organico
Capo reparto . . . . .	245	1.080
Vice capo reparto . . . . .	218	2.880
Capi squadra . . . . .	{ 188	} 3.240
	{ 173	
	{ 143	
Totale . . . . .		<u>7.200</u>

d) *Carriera dei vigili.*

Qualifica	Parametro	Organico
Vigile . . . . .	{ 165	} 8.800
	{ 140	
	{ 120	
Totale . . . . .		<u>8.800</u>

(2) Oltre ad un posto in soprannumero ai sensi dell'articolo 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(È approvata).

## TABELLA B

## CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Qualifica —	Anno 1974 —	Anno 1975 —
a) Carriera direttiva:		
Dirigenti di cui al quadro D della tabella III dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 . . . . .	44	44
Ispettore capo aggiunto . . . . .	60	65
Ispettore superiore . . . . .	180	194
Ispettore . . . . .		
	<u>240</u>	<u>259</u>
b) Carriera di concetto:		
Geometra e perito capo . . . . .	23	25
Geometra e perito principale . . . . .	104	113
Geometra e perito . . . . .	103	112
	<u>230</u>	<u>250</u>
c) Carriera dei Capi squadra e Capi reparto:		
Capo reparto . . . . .	1.010	1.080
Vice capo reparto . . . . .	2.692	2.880
Capo squadra . . . . .	3.028	3.240
	<u>6.730</u>	<u>7.200</u>
d) Carriera dei vigili . . . . .	<u>8.225</u>	<u>8.800</u>

(È approvata).

P R E S I D E N T E . Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### IN SEDE REDIGENTE

#### Discussione e approvazione con modificazioni:

#### « Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili » (883)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili ».

Prego il senatore Franco Tedeschi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

T E D E S C H I F R A N C O , *relatore alla Commissione*. Desidero anzitutto informare gli onorevoli colleghi che la Commissione giustizia ha espresso il seguente parere sul disegno di legge in discussione:

« La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, comunica parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) il reato preveduto dall'ultimo articolo del provvedimento è configurato come reato doloso: sarebbe invece opportuno rafforzare la tutela penale prevedendo anche la punizione dei fatti colposi e ciò può ottenersi o comprendendo un'altra ipotesi incriminatrice oppure modificando la qualità della sanzione prevista dalla norma e cioè sostituendo la reclusione e la multa con l'arresto e l'ammenda, sanzioni queste ultime che potrebbero essere anche quantitativamente superiori ai limiti indicati nel disegno di legge;

2) tenuto conto dello spirito del disegno di legge si propone di modificarne il titolo e parzialmente il contenuto, prevedendo anche particolari cautele e apposite sanzioni per il trasporto di materiali pericolosi per la sicurezza di bordo che possono essere usati come armi improprie (liquidi infiammabili, oggetti atti ad offendere, di natura diversa dalle altre armi) ».

Personalmente non posso che condividere tale parere, soprattutto per quanto concerne il rilievo circa l'esiguità delle pene previste in ordine ai reati configurati nel provvedimento, il quale in particolare prevede all'articolo 1 che ai passeggeri che si trovano a bordo dell'aeromobile, anche se muniti di porto d'armi e di licenze di esportazione o di importazione, sia interdetta la possibilità di disporre materialmente delle armi trasportate, proprie ed altrui. L'articolo 2 estende poi l'obbligo di cui sopra ai passeggeri provenienti dall'estero, con aeromobili stranieri in transito su aeroporti italiani, che rechino armi, mentre l'articolo 3 disciplina il porto delle armi sugli aeromobili battenti bandiera italiana, nei confronti di passeggeri che si imbarcano in territorio estero.

Il vero punto di conflitto, se così si può dire, del disegno di legge è però rappresentato dall'articolo 4, che stabilisce che l'obbligo di consegnare le armi non si applica nei confronti dei funzionari, ufficiali, sottufficiali e agenti di pubblica sicurezza, per consentire agli stessi l'espletamento dei compiti di istituto, nonchè nei confronti degli ufficiali, sottufficiali e militari delle Forze armate dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente però alle armi previste dai regolamenti militari. Notevoli perplessità ha infatti suscitato tale esenzione dal divieto di portare armi con sè, soprattutto tra il personale navigante, il quale, anzi, attraverso l'Associazione dei piloti ha assunto una decisa presa di posizione in contrario manifestando vive preoccupazioni in proposito, in quanto il solo fatto di avere comunque una persona armata a bordo dell'aeromobile potrebbe, in caso di un evento come quello verificatosi ultimamente all'aeroporto di Fiumicino, comprometterebbe la sicurezza del volo e dar luogo ad un disastro aereo di cui i piloti non intenderebbero assumere la responsabilità.

Mi sono fatto carico di informare la Commissione di questa opinione contraria, che peraltro non è solo dei piloti italiani ma costituisce oggetto di una deliberazione adottata sul piano internazionale da tutte le Associazioni mondiali dei piloti, in quanto mi sembra che costituisca un elemento importante

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

del provvedimento in esame, in ordine al quale desidererei pertanto conoscere l'opinione che il Governo ritiene di esprimere.

Proseguendo ora l'illustrazione delle singole disposizioni dirò che l'articolo 5 recepisce la nozione di armi data dall'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, mentre l'articolo 6 prevede, infine, le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

Concludo quindi questa mia breve relazione dichiarandomi senz'altro favorevole ad una urgente approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**RIGHETTI**, sottosegretario di Stato per l'interno. Sebbene non abbia potuto seguire sin dall'inizio il provvedimento in discussione, mi sono preoccupato, per ragioni di ufficio, di informarmi e di raccogliere notizie e pareri al riguardo. In particolare, quindi, per quanto concerne soprattutto le preoccupazioni manifestate dalla Direzione operazioni di volo dell'Alitalia, di cui si è fatto interprete l'onorevole relatore, posso precisare che con il presente provvedimento si è inteso disciplinare non già l'uso delle armi a bordo degli aerei, di cui sono ben note le implicanze per la sicurezza del volo, sibbene il semplice porto delle armi a bordo degli aeromobili al seguito del viaggiatore, colmando così una lacuna legislativa fortemente avvertita negli ultimi tempi.

Nel contesto della disegnata disciplina è apparso, tuttavia, necessario prevedere esplicitamente (articolo 4) una deroga agli obblighi derivanti dal provvedimento legislativo di cui trattasi nei confronti degli appartenenti ai Corpi di polizia e alle Forze armate dello Stato, in considerazione del fatto che questi, per ragioni del loro ufficio, hanno, alla stregua della normativa vigente in materia, il potere-dovere di andare armati in tutto il territorio nazionale.

Aggiungo inoltre che quanto alla presenza a bordo degli aeromobili, quali passeggeri di appartenenti alle Forze armate dello Stato o ai Corpi di polizia, non sembra che tale presenza determini un conflitto con le norme

del codice della navigazione che riconoscono al comandante la responsabilità della polizia a bordo. Ove si ritenesse opportuno, si potrebbe tuttavia inserire una ulteriore puntualizzazione al riguardo: l'opinione del Governo è, comunque, che la questione non comporti particolari problemi.

**PRESIDENTE.** In riferimento al parere espresso dalla Commissione giustizia desidero dire che, a mio avviso, una delle proposte in esso avanzate è senza dubbio fondata. Ritengo infatti che obiettivamente sia giusto modificare il titolo del disegno di legge in considerazione del fatto che alcune delle disposizioni legislative in esso contenute vanno oltre la semplice disciplina del porto d'armi: nessuna obiezione pertanto penso vi possa essere da parte nostra a questo riguardo.

Ben diversa è invece la mia opinione per quanto concerne il rilievo fatto a proposito del reato preveduto dall'ultimo articolo del provvedimento, in quanto si dà per dimostrato che si tratta di un reato doloso e non colposo; ora, noi ci inchiniamo innanzi a questa acuta osservazione fatta dalla Commissione giustizia...

**LANFRÈ.** Ma il parere della 2<sup>a</sup> Commissione non dice questo, bensì che sarebbe bene prevedere, oltre all'ipotesi di reato doloso, anche quella di reato colposo!

**PRESIDENTE.** Pur apprezzando la opinione del senatore Lanfrè, amico e collega di vita giudiziaria, non posso non far rilevare che il mio dovere è quello di riferire non il suo pensiero ma il pensiero della Commissione giustizia; e questo è il seguente: « Il reato preveduto dall'ultimo articolo del provvedimento è configurato come reato doloso; sarebbe invece opportuno rafforzare la tutela penale prevedendo anche la punizione dei fatti colposi... ».

**LANFRÈ.** È appunto quello che dicevo io!

**PRESIDENTE.** Ritengo di non aver bisogno di ricordare all'onorevole collega che esiste una norma del codice penale secondo

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

la quale quando non vi è limitazione il reato è punibile anche a titolo di colpa.

L A N F R È . Ma vi sono delle ipotesi di reato che non sono punibili a titolo di colpa.

P R E S I D E N T E . E queste devono essere tassativamente escluse: cosa che in questo caso non avviene. È la Commissione giustizia che lo dice: ma la Commissione giustizia evidentemente non ha la competenza di procedere ad esclusioni del genere, in quanto deve inchinarsi dinanzi al testo così come è stato formulato.

T E D E S C H I F R A N C O , *relatore alla Commissione*. A me pare che il parere della Commissione giustizia intenda estendere la punizione anche ad altre possibili forme di reato.

R I G H E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo a questo riguardo si rimette alla Commissione.

L A N F R È . L'onorevole Presidente mi insegna che se un reato è previsto solo come doloso, non può essere colpito come delitto colposo. Mi pare quindi che la Commissione giustizia abbia ragione quando suggerisce di prevedere, oltre all'ipotesi dolosa, anche quella colposa: altrimenti, infatti, i reati colposi verrebbero esclusi comunque dalla punibilità.

P R E S I D E N T E . È evidente però che se si vuole aderire a questa proposta si deve farlo nel quadro del sistema del codice penale vigente, prevedendo cioè una ipotesi particolare con una pena particolare.

L A N F R È . D'accordo; si potrebbe dire, ad esempio: « Quando il fatto è avvenuto a titolo di colpa la pena è dell'arresto e dell'ammenda... ».

P R E S I D E N T E . La pena per il reato doloso, quando non si tratti di armi consistenti, può essere fissata nella reclusione fino a 5 anni.

L A N F R È . D'accordo, però avrei delle perplessità nello stabilire che il fatto debba essere punito anche a titolo di colpa. In altri termini, se è provata la colpa e quindi è escluso il dolo, sarei perplesso ad infliggere una sanzione detentiva.

B R A N C A . Chiedo scusa, ma vorrei discutere prima l'articolo 4, e mi permetto di fare questa osservazione:

L'ufficiale o l'agente di Pubblica sicurezza, l'ufficiale, sottufficiale e militare delle Forze armate sono esonerati dall'obbligo di consegnare le armi; ciò significa che, qualora non siano esonerati, possono portare le armi fino all'apparecchio e poi consegnarle per averle restituite all'arrivo. Se queste persone tengono le armi durante il volo e succede qualcosa, è chiaro che debbono intervenire ed eventualmente con le armi, pur non essendo preposti a questa funzione. Non capisco allora come questo si possa conciliare con la responsabilità che ha invece il comandante.

A ragione, quindi, il comandante dice: dato che sono io il responsabile, ritengo che durante il volo nessuno debba portare le armi. Di conseguenza, mi sembra che l'articolo vada soppresso.

R I G H E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Forse mi sono spiegato male. La motivazione che il Governo adduce per il mantenimento dell'articolo 4 è la seguente: siccome si parla esplicitamente di persone in servizio, esiste il potere-dovere di chi è in servizio (quindi non dell'ufficiale che viaggia per diporto) di portare le armi.

Ora qui, il problema circa l'uso materiale delle armi è molto difficile da disciplinarsi. È chiaro però che non possiamo spogliare chi è in servizio per conto dello Stato del potere-dovere di essere armato, in questa come in tutte le altre circostanze. Se vi possono essere degli accorgimenti particolari per rendere più evidente che l'ordine di un intervento eventuale della polizia deve venire dal comandante, serviamocene pure perchè il Governo non si oppone; trovo però che sarebbe discutibile privare chi è in servizio delle proprie armi.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTG STEN. (19 dicembre 1973)

B R A N C A . È accaduto però, almeno una volta, che una di queste persone, armata, abbia sparato e provocato non ricordo che cosa.

R I G H E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Possiamo aggiungere la precisazione che restano ferme le norme che designano il comandante ad esercitare il potere di emettere l'ordine di intervenire con le armi.

P R E S I D E N T E . Una cosa è la situazione del comandante che ha la direzione e per cui l'agente, anche se in servizio, deve sottostare ai suoi ordini, altra cosa, invece, è privare chi è in servizio delle proprie armi.

B R A N C A . D'accordo, purchè la norma si concili con la responsabilità del comandante.

T E D E S C H I F R A N C O , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sulla soluzione proposta.

M O D I C A . Vorrei dire che mi rimane qualche perplessità e non tanto sulla questione del comandante, cui compete la responsabilità di qualsiasi intervento, anche se vi sono agenti di polizia a bordo.

L'obiezione mossa dai piloti mi pare che vada al di là della ipotesi che un agente di pubblica sicurezza si trovi ad usare l'arma provocando pericolo. Si potrebbe prevedere anche l'ipotesi (di questi tempi, purtroppo, queste previsioni si possono fare) che la presenza di armi a bordo, comunque possa costituire un pericolo in altro senso: ossia che eventuali terroristi, pirati, disarmati s'impossessino delle armi che trovano a bordo. Questa è un'ipotesi che si può anche fare.

R I G H E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. È più facile impadronirsi di un deposito di armi custodito dal comandante il quale poi le deve restituire, piuttosto che di un'arma che sia posseduta fisicamente dalla persona.

P R E S I D E N T E . Credo che la sua osservazione, senatore Modica, ci conforti

nell'idea che si debba mantenere ferma la norma.

M O D I C A . Perchè l'alternativa sarebbe quella di consegnare le armi al comandante?

P R E S I D E N T E . Certamente, il che significa volere aiutare i terroristi!

M A F F I O L E T T I . Vorrei sapere se la Commissione difesa ha espresso il suo parere, perchè mi risulta che la disciplina formulata nel disegno di legge è già in atto in base ai regolamenti aeroportuali.

P R E S I D E N T E . Non esistono problemi in proposito; questo è pacifico.

R I G H E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche le norme previste dagli altri articoli per quanto riguarda i passeggeri sono state accolte a livello di Ministero degli esteri; si tratta, cioè, di una disciplina di carattere internazionale.

M A F F I O L E T T I . Sulla questione della pena, può avere rilievo a mio avviso il parere della Commissione giustizia, in quanto la formulazione del testo è tipica dei reati dolosi. Giustamente, quindi si potrebbe trasformare il titolo prevedendo anche l'arresto. E non escluderei, eventualmente, anche un inasprimento della pena.

L A N F R È . Se il giudice riconosce che uno è colpevole lo condanna alla reclusione; se riconosce, invece, che ha commesso una distrazione, non lo condanna. Perchè dovremmo fargli subire l'arresto?

Sono d'accordo che si debba inasprire la pena, perchè tre anni per il reato doloso, in effetti, sono pochi. E penso che si potrebbe prevedere anche un massimo, dicendo « fino a cinque anni ».

P R E S I D E N T E . Il dire « fino a cinque anni », non guasterebbe, perchè darebbe la possibilità di assegnare tre anni o anche quindici giorni di reclusione.



1<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

L A N F R È . E fisserei anche la multa fino a 500 mila lire, con l'aggiunta, naturalmente, della precisazione che, comunque l'uso delle armi può essere effettuato su ordine del comandante.

P R E S I D E N T E . Resta cioè ferma l'applicazione delle norme del codice della navigazione.

M U R M U R A . Proporrei di sopprimere, al secondo comma dell'articolo 1, le parole « nella stiva dell'aeromobile ».

P R E S I D E N T E . Allora è preferibile sopprimere le parole « o in apposito contenitore ».

R I G H E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Se si dovesse fare una distinzione, al limite sarebbe meglio lasciare il riferimento alla stiva, perchè avremmo la separazione netta tra i passeggeri e i bagagli e quindi la quasi impossibilità di raggiungere la stiva.

P R E S I D E N T E . Credo, comunque, che non valga la pena di apportare un emendamento a questo proposito.

A G R I M I . Direi di lasciare il testo così com'è.

M U R M U R A . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il passeggero in partenza dal territorio nazionale con aeromobile nazionale o straniero adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con sè, sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni, ha l'obbligo di farne denuncia prima dell'accettazione da par-

te del vettore e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto, anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione.

L'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l'ufficio di polizia dell'aeroporto provvede a far ispezionare le armi o le munizioni ed a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne curano l'imbarco e la custodia nella stiva dell'aeromobile o in apposito contenitore.

Al termine del viaggio, il ritiro delle armi o delle munizioni, denunziate e consegnate ai sensi del precedente comma, deve essere richiesto dagli aventi diritto presso gli uffici di polizia predetti nello scalo nazionale di arrivo. Le armi o le munizioni sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore. Negli scali esteri, il ritiro delle armi o delle munizioni è soggetto all'osservanza delle disposizioni locali.

(È approvato).

#### Art. 2.

Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 3:

a) il passeggero proveniente dall'estero con aeromobile straniero — in transito su scalo nazionale — ha l'obbligo, anche se munito di porto o di licenza di trasporto di armi, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sè, sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunciare quelle contenute nel bagaglio stivato, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, quando la prosecuzione del viaggio debba avvenire con lo stesso aeromobile. Il comandante di quest'ultimo, o il membro dell'equipaggio da lui incaricato, che abbiano avuto in consegna per la custodia armi o munizioni o che abbiano avuto denuncia o comunque notizia della loro esistenza a bordo, debbono darne immediata comunicazione agli uffici di polizia di cui al precedente articolo 1, ai quali spetta di impartire

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

le disposizioni ritenute necessarie a norma di legge;

b) quando la prosecuzione del viaggio avvenga con aeromobile diverso da quello di arrivo, ovvero il viaggio venga interrotto o abbia termine, il passeggero proveniente dall'estero ha l'obbligo, anche se munito di porto d'armi o di licenza di importazione, di consegnare le armi o le munizioni che porti con sè, sulla persona o nel bagaglio a mano, e di denunciare quelle contenute nel bagaglio stivato al comandante dell'aeromobile di arrivo o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne danno comunicazione agli uffici di cui al precedente articolo 1.

Le armi o le munizioni come sopra consegnate sono trasportate negli stessi uffici a cura del vettore per l'osservanza degli obblighi previsti nell'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

I passeggeri, all'atto dell'imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale, devono consegnare le armi o le munizioni che portano con sè, sulla persona o nel bagaglio, al comandante dell'aeromobile o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che provvedono a custodirle nei modi previsti nell'articolo 1 della presente legge. Per il ritiro delle armi o delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

#### Art. 4.

Gli obblighi di cui alla presente legge non si applicano agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza contemplati nei commi primo e secondo dell'articolo 73 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonchè agli ufficiali, sottufficiali e militari delle Forze armate dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio, limitatamente alle armi

previste dai rispettivi regolamenti militari.

A questo articolo propongo un emendamento, tendente ad aggiungere un secondo comma del seguente tenore:

« Restano ferme le disposizioni del codice della navigazione in ordine ai poteri ed alle responsabilità del comandante dell'aeromobile ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

#### Art. 5.

Agli effetti della presente legge, per armi si intendono quelle di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(*È approvato*).

#### Art. 6.

Il passeggero che non osservi le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 100 mila.

Il comandante dell'aeromobile o il membro dell'equipaggio, che non osservi le prescrizioni dell'articolo 2, è punito con la multa fino a lire 30 mila.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Lanfrè, tendente a sostituire, nel primo comma, la parola « tre » con la parola « cinque », e la parola « 100 » con la parola « 500 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

21° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1973)

Ricordo che la Commissione giustizia ha proposto di modificare il titolo del disegno di legge e parzialmente il contenuto, prevedendo anche particolari cautele per il trasporto di materiali pericolosi per la sicurezza dei voli.

R I G H E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo è un argomento in ordine al quale mi sentirei di dire, in questo momento, che se dovessimo introdurre un articolo e quindi modificare il titolo del disegno di legge per ciò che riguarda materiali pericolosi, dovrei interpellare il Ministero dei lavori pubblici o altri Ministeri.

P R E S I D E N T E . Conclusa in tal modo l'approvazione degli articoli, occorre procedere alla nomina del relatore che dovrà predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Propongo che tale incarico sia conferito al senatore Franco Tedeschi, che ha svolto la funzione di relatore alla Commissione.

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO